

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rivolto una "Segnalazione" al Governo sui recenti disegni di legge in tema di ordinamento forense nonché sulla Legge Delega 69/2009 in materia di riforma del processo civile. Nella segnalazione l'Agcom sottolinea che alcune disposizioni relative alle conciliazioni e ai procedimenti davanti alle Autorità indipendenti risultano mal compatibili con le norme comunitarie già vigenti a tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche.

In particolare -secondo l'AGCOM- non può essere condivisa la scelta di obbligare gli utenti ad avvalersi della difesa tecnica di un avvocato nelle procedure di conciliazione e nei procedimenti davanti alle Autorità: la Direttiva 2002/22/CE, infatti, che regola i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, stabilisce che “gli Stati membri devono assicurare procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte”. Sarebbe evidente -sempre secondo l'AGCOM- che la necessaria presenza di un avvocato, con il suo ruolo tipicamente difensivo, può da un lato irrigidire la semplicità delle procedure e, dall’altro, comporta certamente un aumento dei costi che, specialmente nelle liti di ridotto valore (quali sono generalmente quelle in materia di comunicazioni elettroniche), davvero non è auspicabile.

LEGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA AGCOM ...

## COMUNICATO STAMPA

Segnalazione al Governo sulle riforme dell’ordinamento forense

e del processo civile

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato una segnalazione al Governo sui recenti disegni di legge in tema di ordinamento forense nonché sulla Legge Delega 69/2009 in materia di riforma del processo civile. Nella segnalazione l'Agcom sottolinea che alcune disposizioni relative alle conciliazioni e ai procedimenti davanti alle Autorità indipendenti risultano mal compatibili con le norme comunitarie già vigenti a tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche.

In particolare, non può essere condivisa la scelta di obbligare gli utenti ad avvalersi della difesa tecnica di un avvocato nelle procedure di conciliazione e nei procedimenti davanti alle Autorità: la Direttiva 2002/22/CE, infatti, che regola i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, stabilisce che “gli Stati membri devono assicurare procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie irrisolte”.

È evidente, allora, che la necessaria presenza di un avvocato, con il suo ruolo tipicamente difensivo, può da un lato irrigidire la semplicità delle procedure e, dall'altro, comporta certamente un aumento dei costi che, specialmente nelle liti di ridotto valore (quali sono generalmente quelle in materia di comunicazioni elettroniche), davvero non è auspicabile.

In conclusione, quindi, Agcom ritiene che la materia debba continuare ad essere disciplinata dalle proprie norme speciali, emanate in applicazione di quelle comunitarie, che lasciano libere le parti di agire personalmente o con il solo ausilio delle associazioni di consumatori.

Bisogna evitare di inceppare il funzionamento di un sistema che ha dato buona prova: nel 2008, per esempio, degli 80.000 casi di tentativi obbligatori di conciliazione presentati per la risoluzione delle liti in materia di comunicazioni elettroniche davanti ai Corecom, alle Camere di Commercio o alle commissioni paritetiche di aziende e associazioni, oltre il 60% si è risolto in via transattiva, con picchi, in alcuni casi, del 98%, e in tempi abbastanza rapidi.

Roma, 20 novembre 2009